



36132-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da:

Gerardo Sabeone - Presidente -

Andrea Gentili

Vittorio Pazienza - Relatore

Daniela Rita Tornesi

Luca Semeraro

Sent. n. sez. 15/2019

CE - 13/08/2019

R.G.N. 27526/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

G.i.p. del Tribunale di Lagonegro nei confronti di:

G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania

con ordinanza in data 02/07/2019 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lagonegro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/06/2019, il G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania convalidava l'arresto di _____ ed applicava al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni aggravate in danno della compagna convivente

**In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:**
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Il G.i.p. dichiarava peraltro, contestualmente, la propria incompetenza per territorio, osservando che, dalle dichiarazioni della persona offesa, era emerso che i maltrattamenti erano divenuti sistematici nel 2017, quando la coppia conviveva in Auletta: a tale momento – e non a quello dell’arresto in flagranza del avvenuto in Ceraso - doveva aversi riguardo per l’individuazione del momento consumativo e della competenza per territorio, avendo la giurisprudenza affermato la necessità di prendere in considerazione il momento in cui l’azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento.

Su tali basi, il G.i.p. disponeva trasmettersi gli atti all’A.G. di Lagonegro.

2. Con ordinanza del 02/07/2019, il G.i.p. del Tribunale di Lagonegro ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. cod. proc. pen.

A sostegno di tale decisione, il G.i.p. ha osservato, anzitutto, che l’imputazione a carico del _____ descriveva un unico reato di maltrattamenti, che avrebbe avuto inizio nel comune di Auletta (compreso nel circondario del Tribunale di Lagonegro) e sarebbe proseguito in quello di Ceraso (ricadente nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania), fino all’episodio che aveva determinato l’intervento dei Carabinieri e l’arresto in flagranza del _____

Inoltre, il G.i.p. ha evidenziato che, dalle dichiarazioni della persona offesa, non poteva ritenersi che il reato si fosse già perfezionato durante la convivenza in Auletta, non essendo nota la durata della permanenza nel predetto comune, né le specifiche condotte poste in essere dal _____ in quella fase. Anche il concetto di “riconoscibilità” dei maltrattamenti come tali, evocato dal Giudice remittente, era stato di recente precisato dalla giurisprudenza in termini che rendevano corretta l’individuazione del *locus commissi delicti* in quello in cui la persona offesa aveva presentato la denuncia contro il _____

Il G.i.p. del Tribunale di Lagonegro ha infine osservato che, ritenendo che la competenza si radichi e consolidi definitivamente nel luogo in cui il reato di maltrattamenti si sia sostanziato in una serie di atti tipici sufficienti per il suo perfezionamento, con conseguente svalutazione degli atti successivi posti in essere in altro luogo, si determinerebbe una non consentita assimilazione tra reato abituale e reato permanente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Lagonegro deve essere risolto nel senso della competenza del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania.

2. Come già precedentemente ricordato, la declaratoria di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania si fonda sull’assunto

secondo cui le condotte poste in essere dal [redacted] nei confronti della propria convivente, erano divenute sistematiche già dal 2017, quando la coppia viveva nel comune di Auletta: la prosecuzione delle condotte anche dopo il trasferimento della coppia nel comune di Ceraso e fino all'arresto del [redacted] pur concorrendo ad integrare l'elemento oggettivo dell'unico reato abituale di maltrattamenti, dovrebbe ritenersi irrilevante ai fini della competenza territoriale, essendo appunto la condotta delittuosa divenuta, già durante il soggiorno ad Auletta, complessivamente riconoscibile e qualificabile ai sensi dell'art. 572 cod. pen.

3. Al riguardo, appaiono peraltro fondati i rilievi del G.i.p. del Tribunale di Lagonegro (pagg. 3-4) in ordine alla inidoneità della ricostruzione della persona offesa a far ritenere perfezionato, già durante la prima fase di convivenza, il reato di maltrattamenti, non essendo possibile desumere, dalle dichiarazioni della donna, la durata della permanenza ad Auletta prima del trasferimento a Ceraso, né la tipologia specifica di condotte poste in essere dall'indagato, né il numero delle condotte medesime (avendo la [redacted] fatto un generico riferimento al fatto che in quella fase il [redacted] era con lei "violento", e che aveva dovuto in un'occasione, con i figli, ricorrere alle cure dell'ospedale di Polla).

Il rilievo deve essere condiviso, essendo indispensabile cogliere, per la configurabilità del reato di maltrattamenti, il nesso unificante della abitudine delle condotte, poste in essere «reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali, onde ogni successiva condotta di maltrattamento si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario» (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200); laddove invece, come è noto, «non integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall'imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio» (Sez. 6, n. 45037 del 02/12/2010, Dibra, Rv. 249036).

4. La prospettazione del G.i.p. che ha sollevato il conflitto deve essere condivisa anche quanto alla necessità di evitare indebite sovrapposizioni tra la disciplina del reato abituale e quella del reato permanente (ciò che avverrebbe privando di qualsiasi rilievo le condotte ulteriori a quelle che rendono il reato "riconoscibile"). In tal senso, del resto, si è orientata la più recente elaborazione giurisprudenziale che, proprio in tema di maltrattamenti, ha operato importanti puntualizzazioni nella individuazione dei tratti che distinguono le due categorie di reati, e che assumono un dirimente rilievo nella individuazione del giudice competente per territorio.

Si è in particolare osservato (Sez. 6, n. 18175 del 06/03/2018, V.) che la struttura del reato di maltrattamenti «è perdurante e continuativa, in quanto ogni azione di salda alla precedente, dando vita ad un reato unitario, definito 'reato di durata', che mutua la disciplina della prescrizione dai reati permanenti, ma che si perfeziona con il compimento dell'ultimo atto della serie. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è erronea l'equiparazione tra reato abituale e reato permanente al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e, quindi, il giudice competente, in quanto nel reato permanente l'azione è unica ed assume autonoma valenza antiggiuridica fin dal primo atto della sua esecuzione, e protraendosi nel tempo, assume la qualità di condotta permanente, mentre nel reato abituale si è in presenza di singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità come percosse, minacce, o quali condotte non rilevanti penalmente, per assumere la diversa configurazione giuridica per effetto della reiterazione. In tal caso è del tutto irrilevante giuridicamente individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi l'inquadramento futuro, o improcedibile per mancanza di una condizione di punibilità, ma che assume rilevanza penale nella considerazione del comportamento complessivo. In tale ipotesi, il luogo del commesso reato ai fini della determinazione della competenza è quello in cui l'azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento, e si identifica nel luogo in cui la condotta viene consumata all'atto della presentazione della denuncia (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559; Sez. 5, n. 43221 del 25/09/2013, Rv. 257461)».

5. Sulla scorta di tali condivisibili considerazioni, il giudice territorialmente competente deve essere individuato nel G.i.p. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, al quale devono essere trasmessi gli atti. La Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

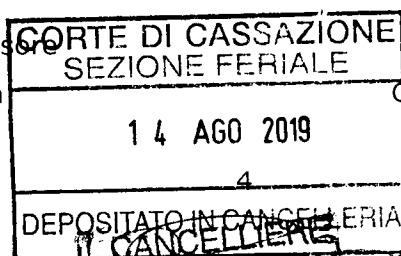
P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, e manda alla Cancelleria per gli avvisi di cui all'art. 32, c. 2, c.p.p.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 13 agosto 2019

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza



Il Presidente
Gerardo Sabeone